



## **Delibera n. 1522**

### SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI UN ANNO NEI CONFRONTI DEL SIG. FABIO PERNA

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO l'art 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 962 del 1° dicembre 2018, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Fabio Perna, nato a Roma (RM) il 17 maggio 1970;

PREMESSO che con nota del 23 ottobre 2019 (prot. n. 76135) l'Ufficio Albo Consulenti Finanziari ha trasmesso all'Ufficio Vigilanza Albo, tra l'altro, le comunicazioni inviate in data 10 ottobre 2019 e 18 ottobre 2019 all'Organismo dal Sig. Fabio Perna, con le quali il consulente comunicava la pendenza di un procedimento penale a suo carico;

PREMESSO che il Sig. Perna risulta imputato nel procedimento penale n. [omissis] per il reato di cui agli artt. [omissis];



PREMESSO che il consulente ha allegato alla comunicazione sopracitata il decreto che dispone il giudizio, emesso dal Tribunale di [omissis] in data [omissis], senza però fornire gli allegati dello stesso decreto da cui poter evincere l'imputazione;

PREMESSO che con nota del 20 novembre 2019 (prot. n. 82173) la Procura della Repubblica presso il Tribunale di [omissis] ha trasmesso all'Organismo il certificato dei carichi pendenti relativo al Sig. Perna, ove viene confermato lo *status* di imputato per il procedimento penale n. [omissis] per il reato di cui agli artt. [omissis];

PREMESSO che con nota del 4 agosto 2020 (prot. n. 34906) il consulente ha fornito riscontri alla richiesta di informazioni del 29 luglio 2020, trasmettendo all'Organismo il decreto di rinvio a giudizio, emesso dal Tribunale di [omissis] in data [omissis] e il relativo allegato riguardante la formulazione dell'imputazione;

PREMESSO che il soprarichiamato decreto di rinvio a giudizio chiarisce che il consulente risulta imputato, insieme ad altri, nell'ambito del procedimento penale n. [omissis] per il reato di cui agli artt. [omissis], in quanto, [omissis];

PREMESSO che dall'esame del decreto di rinvio a giudizio emerge, altresì, che [omissis];

PREMESSO che con lettera del 28 agosto 2020 (prot. n. 39350), notificata alla medesima data via posta elettronica certificata, l'Ufficio Vigilanza Albo ha comunicato al Sig. Fabio Perna l'avvio del procedimento di adozione del provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario autonomo, per il periodo di un anno, ai sensi dell'art. 7- *septies*, comma 2 TUF, in ragione dell'assunzione della qualità di imputato [omissis];

PREMESSO che con la medesima lettera il consulente è stato informato del diritto di accedere agli atti contenuti nel fascicolo istruttorio, di presentare i riscontri deduttivi e di essere personalmente sentito;

PREMESSO che a fronte della comunicazione di avvio del procedimento sopra richiamata, il Sig. Perna, con note dell'8 settembre 2020 (prot. n. 40543) e del 14 settembre 2020 (prot. n. 41179), ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento e di proroga del termine per la presentazione di deduzioni difensive;

PREMESSO che con nota del 21 settembre 2020 (prot. n. 41562) l'Ufficio ha fornito riscontro trasmettendo la documentazione acquisita e concesso termine al consulente fino al 15 settembre 2020 per la presentazione delle proprie difese;

PREMESSO che il Sig. Perna per il tramite degli avvocati [omissis] e [omissis], ha presentato deduzioni scritte con nota del 12 ottobre 2020 (prot. n. 49742 del 15 ottobre 2020);

PREMESSO che nelle citate deduzioni difensive i legali del consulente hanno affermato che:



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

- [omissis];

PREMESSO che nelle stesse deduzioni, gli avvocati [omissis] e [omissis] hanno sottolineato che:

- [omissis];

PREMESSO che alla luce di quanto precedentemente affermato, i legali del consulente hanno richiesto la non adozione del provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di consulenza finanziaria;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 60 c.p.p. assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo e conserva tale qualità in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del citato decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, l'OCF può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il consulente finanziario sia sottoposto ad una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:

- a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
- b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
- c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;
- d) reati previsti dallo stesso d.lgs. n. 58/1998;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-septies, comma 2, del TUF, l'Organismo valuta, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il soggetto iscritto all'albo è stato sottoposto alle misure cautelari personali del Libro IV, Titolo I, Capo II, del codice di procedura penale o in base alle quali ha assunto la qualità d'imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata e, in particolare, tiene conto del titolo di



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

reato e dell' idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell' attività di consulente finanziario;

RILEVATO che il reato di cui agli artt. *[omissis]* per il quale il Sig. Perna è imputato rientra nel novero delle fattispecie di reato che l' art. 7-*septies*, comma 2, del TUF prevede come rilevanti ai fini dell' eventuale adozione, da parte dell' Organismo, del provvedimento di sospensione cautelare dall' esercizio dell' attività di consulente finanziario per un periodo massimo di un anno;

RITENUTO che – quanto al primo criterio di valutazione stabilito dall' art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia il titolo di reato in relazione al quale il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per fattispecie rilevanti ai sensi dell' art. 7-*septies*, comma 2, del TUF – l' ipotesi di reato in oggetto appare di rilevante gravità in ordine all' esercizio dell' attività di consulenza finanziaria;

RITENUTO che – quanto al secondo criterio di valutazione stabilito dall' art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia l' idoneità delle circostanze in base alle quali il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per uno dei delitti indicati nell' art. 7-*septies*, comma 2, del TUF a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell' attività di consulente finanziario – i fatti di reato addebitati al Sig. Perna, consistenti *[omissis]* - sono idonee a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell' attività di consulente finanziario e, in particolare, la fiducia del pubblico dei risparmiatori nella correttezza degli operatori finanziari, in ragione dei soggetti che, nella vicenda, risultano parti offese;

RILEVATO che le deduzioni difensive presentate dal Sig. Perna all' Organismo in data 15 settembre 2020, rilevano in via esclusiva sul merito del procedimento penale, il cui perimetro di valutazione è estraneo alla cognizione dell' Organismo e lasciato alla sola valutazione dell' Autorità Giudiziaria, con riferimento *[omissis]*;

RILEVATO che in tale sede, infatti, ai sensi dell' art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, l' Organismo è tenuto a valutare, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, esclusivamente le circostanze in base alle quali il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per uno dei delitti indicati nell' art. 7-*septies*, comma 2, del TUF, senza poter formulare alcuna valutazione prognostica circa la fondatezza del fatto di reato, valutazione quest' ultima riservata alla sola competenza dell' Autorità Giudiziaria;

RILEVATO che non elidono i presupposti normativi di adozione del citato provvedimento cautelare le considerazioni riportate in sede difensiva circa l' infondatezza del quadro probatorio riportato dall' Autorità Giudiziaria e con riferimento alle attività svolte dal consulente nel corso della sua attività professionale, rientrando nella competenza dell' Organismo la sola valutazione circa l' assunzione della qualità di imputato da parte del consulente e circa l' idoneità delle circostanze a pregiudicare gli interessi coinvolti nell' attività di consulenza finanziaria;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

RILEVATO che, il provvedimento in esame ha come unica finalità la sospensione dall'attività di consulenza finanziaria e non incide su altri e differenti rapporti professionali intrattenuti dal consulente;

REPUTATO che, per tutto quanto rappresentato e motivato, con riguardo al vaglio di carattere discrezionale richiesto dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, sussistono i presupposti per l'adozione, nei confronti del Sig. Perna, di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF e dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari;

RITENUTO sussistente l'interesse generale alla sospensione del Sig. Perna dall'attività di consulente finanziario posto che il medesimo risulta imputato in un procedimento penale che è ragionevole prevedere destinato a protrarsi nel tempo, per vicende penali di rilevante gravità che ledono la fiducia dei potenziali investitori nel mercato e nel corretto svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria;

RITENUTA, pertanto, la necessità per la tutela degli investitori, anche potenziali, di disporre la sospensione cautelare del Sig. Perna dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per il periodo di un anno;

#### DELIBERA

che il Sig. Fabio Perna nato a Roma (RM) il 17 maggio 1970 è sospeso dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di un anno, a decorrere dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 19 novembre 2020

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti